

IN BREVE n. 052-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA ENTRATE - GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente la guida le "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali".

Una sua consultazione può essere molto utile per utilizzare al meglio gli "sconti" fiscali applicabili agli interventi di recupero di fabbricati e appartamenti: la Finanziaria 2010 ha allargato la finestra per usufruire della detrazione del 36% e ha fatto slittare il termine di utilizzo del bonus fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.

Sono ben illustrati gli ultimi provvedimenti legislativi che hanno modificato in più punti la norma e, quindi, prima di procedere con la detrazione, per non sbagliare, conviene sfogliare questo ultimo aggiornamento dell'Agenzia.

In particolare, vengono riportati quali sono i documenti che il contribuente deve conservare ed esibire agli uffici in caso di controllo e poi, ancora, che è stato soppresso, l'obbligo di comunicazione di inizio lavori e, inoltre, che non è più necessario indicare in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori, il costo della manodopera.

La pubblicazione, in sintesi, fornisce istruzioni puntuali e concrete su ogni dettaglio, spiegando chi può usufruire dell'agevolazione, descrivendo passo per passo la procedura da seguire per non perdere l'agevolazione; inoltre si sofferma su casi particolari e mette bene in risalto i punti in cui occorre prestare maggiore attenzione.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Guida alle ristrutturazioni edilizie (documento 282)

AGENZIA ENTRATE - ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Attenzione alla mail "Notifica di rimborsi fiscali": è un tentativo di phishing per rubare dati personali

Viene segnalato dall'Agenzia delle Entrate che continuano le segnalazioni di tentativi di truffa messi in atto utilizzando illecitamente comunicazioni con il nome e il logo dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare viene segnalata la circolazione di un'e-mail - con oggetto "Notifica di rimborsi fiscali"- apparentemente proveniente dall'indirizzo "Agenzia delle Entrate".

La comunicazione invita il destinatario a scaricare e compilare un modulo per ottenere un presunto rimborso, richiedendo, tra le altre informazioni, anche tutti i dati della carta di credito.

Questa comunicazione è un tentativo di phishing, una truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di dati personali.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate in nessun caso richiede informazioni sulle carte di credito. Ricordiamo che invece sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “*Home – Cosa devi fare – Richiedere – Rimborsi*”, si possono consultare le corrette modalità per ricevere un rimborso fiscale con l’accredito su conto corrente.

RIFLESSIONI

Io, pensionato con oltre 47 anni di anzianità contributiva, non ci sto

Nel turbinio delle proposte e controproposte dei provvedimenti “salva Italia” si sente dire “Chi ha di più, paghi di più”. Ma attenzione chi ha di più già paga di più di tasse...ma soprattutto ha anche pagato più contributi...ha lavorato di più...ha fatto lavori di maggiori responsabilità...ecc. ecc.

E’ difficile che gli sia caduta la manna solo dal cielo.

E’ giusto allora dire che -chi ha di più deve pagare ancora una volta di più-?

Ma permettetemi una piccola domanda: ma chi ha di meno, chi ha una pensione bassa ha sempre, proprio sempre versato i contributi? Non ha mai fatto lavoro in nero?

Blocco della perequazione automatica

Anche con riferimento alla sentenze della Corte costituzionale 310/2010 e 30/2004 sino a che punto è legittimo il blocco della perequazione automatica delle pensioni oltre un certo tetto? Ricordiamo che le pensioni sono connotate come una retribuzione differita e come tali dovrebbero garantire nel tempo lo stesso potere di acquisto e soprattutto essere proporzionate alla qualità e quantità di lavoro prestato e comunque essere idonee ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Il blocco tollerato come un “una tantum” sta diventando ora una abitudine del politico per reperire facilmente risorse economiche!

AGENZIA DELLE ENTRATE - ABITAZIONE RISTRUTTURATA CONCESSA IN COMODATO GRATUITO A TERZI

Domanda

La concessione in comodato a terzi dell’abitazione ereditata determina la perdita del diritto in capo all’erede di fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute dalla madre estinta?

Risponde A.Giordano

L’erede che concede in comodato gratuito a un terzo l’immobile ristrutturato dal *de cuius* non potrà più continuare a beneficiare della detrazione del 36%, poiché attraverso il comodato la disponibilità del bene passa al comodatario. Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell’articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è, infatti, attribuita al comodatario, che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l’obbligo di restituirlo. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2004 aveva chiarito che in caso di decesso del soggetto beneficiario, la fruizione dell’agevolazione si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene cioè l’immediata disponibilità dell’immobile, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.

Tale orientamento è stato ribadito anche con la circolare n. 20/2011, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporre in

modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal *de cuius*.

AGENZIA DELLE ENTRATE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER ASSUNZIONE DI BADANTE

Domanda

Quali agevolazioni fiscali sono previste per l'assunzione di una badante?

Risponde A.Giordano

Il datore di lavoro che assume regolarmente una colf o una badante ha diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare entro il limite di 1.549,37 euro
- detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Spetta se il reddito complessivo non supera 40mila euro e per una spesa massima di 2.100 euro.

AGENZIA DELLE ENTRATE - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER LE PERTINENZE

Domanda

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa possono essere applicate anche all'acquisto delle pertinenze, anche se non attigue all'abitazione e acquistate con atto separato?

Risponde A.Giordano

Le agevolazioni per la prima casa spettano per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se questo venga effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 (cantina o soffitta), C/6 (garage o posto auto), C/7 (tettoia chiusa o aperta). Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell'abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in un altro comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.

SCOMPARE L'INPDAP?

La soppressione dell'INPDAP per una sua confluenza nel Superinps potrebbe portare alla cancellazione dell'istituto dei prestiti e dei mutui erogati dalla cassa della pubblica dipendenza ai propri iscritti.

Ricordiamo che i dipendenti della pubblica amministrazione versano per la cassa prestiti e mutui uno 0,35% del loro stipendio e i pensionati, ad opzione, lo 0,15% della pensione.

PENSIONI - ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

Il DM 6 dicembre 2011 rende nota la variazione delle speranze di vita tra il 2007 e il 1010, pari a 5

mesi e, di conseguenza dal 1 gennaio 2013 tutti i requisiti per l'accesso alla pensione saranno incrementati di tre mesi e non di cinque, in virtù del DL 78/2010 che con l'aggancio alle speranze di vita ha previsto per il primo adeguamento il limite di tre mesi.

Dal 1 gennaio 2013 i lavoratori dipendenti andranno, dunque, in pensione a 66 anni e tre mesi (le donne del settore privato a 62 anni e tre mesi, a 63 e nove mesi nel biennio 2014-2014 salvo ulteriori variazioni ...).

Anche per la pensione anticipata i limiti vengono aumentati di tre mesi: 42 anni e 5 mesi nel 2013 che saliranno a 42 anni e 6 mesi nel 2014...).

PENSIONI - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NELLA MONTI

La manovra "Salva Italia" ha mantenuto il contributo di solidarietà sulle pensioni:

- nessuna trattenuta sino a 90mila euro annui complessivi di **-tutti-** i trattamenti di pensione, compresi quelli del 2° pilastro
- 5% per gli importi compresi tra 90mila e 150mila euro
- 10% per gli importi che superano i 150mila euro annui sino ai 200mila
- 15% per gli importi oltre i 200mila euro.

INPS - CONGUAGLIO DI FINE ANNO SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'INPS, con circolare n. 155 del 14 dicembre 2011, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2011 per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.

Inoltre, vengono aggiornate le aliquote contributive per l'anno 2012.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 155 del 14.12.2011 (documento 283)
Allegati 1, 2, 3 (documenti 284, 285, 286)**

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **NOVEMBRE 2011**

Aggiornato il 15 dicembre 2011

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	103,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+3,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+5,0

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE MEDICA

da DoctorNews del 15 dicembre 2011 - avv. Ennio Grassini in diritto sanitario

Corte di Cassazione Penale - In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescrivere la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato.

Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacchè la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen.

Per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.

[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]

DECRETO "SALVA ITALIA" COI SOLITI DISTINGUO

Col decreto "Salva Italia" sacrifici per tutti, ma poi vengono i soliti distinguo: per gli stipendi nella pubblica amministrazione ci sarà un tetto massimo e cioè il trattamento del primo presidente della Cassazione, ma ecco che spunta una deroga per le "posizioni apicali".....a pagare sono sempre i soliti: lavoratori dipendenti e pensionati!

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - NOVEMBRE 2011

L'indice Istat relativo al mese di ottobre è pari a 103,7%.

Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto è 3,531846 (rif. legge 297/82).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15/12/2011 per il mese di NOVEMBRE

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 +3,2	

da Tax & Lex

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.